GAZZETTA UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 1947

WENG I PERTITIONAL

DUNEZIONE E REGALDONE PRESSO E MUNISTERO DI CRAZIA E CRUSTILIA - USFERIO PROBRICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 56-130 51-236 51-354
ANNIMISTRAZIONE PRESSO LA LURGERIA DELLO STATO - PIAZZA GRUSEPPE VIRGO 10, ROMA - DELEF. ROMBO ANLAZZA REGALAM

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Le fonti Il lavoro nella Costituzione

Prof. Roberta Nunin

Professoressa associata di Diritto del lavoro - Università di Trieste

Il sistema delle fonti

- Fonti sovranazionali:
 - Il diritto dell'Unione europea (Trattato regolamenti direttive)
 - Il diritto internazionale del lavoro (CEDU Convenzioni OIL)
- Fonti del diritto interno
 - Costituzione
 - Legislazione ordinaria
 - Legislazione regionale
 - Regolamenti

La Costituzione e il lavoro

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.»

Lavoro come «valore primario» della Repubblica
Bilanciamento con gli altri valori costituzionali in caso di conflitti.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ,e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Lavoro e persona

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E `compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.)



Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Valore programmatico o precettivo? Dibattito...

I diritti sociali come diritti fondamentali

- Superata la contrapposizione tra «diritti di libertà» e «diritti a prestazione»
- Bilanciamento: rilevante la qualificazione dei diritti sociali come diritti findamentali
- Diritto sociali «self executing» e diritti sociali «condizionati» (è richiesto un intervento dei poteri pubblici per il loro soddisfacimento
 - Relazione tra risorse finanziare e soddisfacimento dei diritti
 - Quale bilanciamento tra le ragioni dei diritti sociali e quelle dell'efficienza economica?

Coesistenza tra fonti legali e contrattuali

- Ruolo della contrattazione collettiva nella concreta disciplina dei rapporti di lavoro
- Ma...
- Il contratto collettivo non gode dell'efficacia «erga omnes» (mancata attuazione dell'art. 39, 2-4 c. Cost.)
- Evoluzione nel tempo dei rapporti tra legge e contratto collettivo

Grazie per l'attenzione!

